

Il SISTRI riattivato dopo la manovra di Ferragosto

La legge di conversione del D.Lgs. 138/2011 ha riattivato il SISTRI, abrogato con la Manovra di Ferragosto, introducendo novità importanti per gli operatori di settore

La legge di conversione del D.L. 138/2011 ha riattivato il Sistri, abrogato con la Manovra di Ferragosto, introducendo delle novità importanti per gli operatori di settore.

Innanzitutto la legge, in luogo dello scaglionamento previsto dal D.M. 26 maggio 2011, ha fissato il 9 febbraio 2012 come *dies a quo* di operatività del sistema per tutti gli operatori interessati, eccezion fatta per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti per i quali la data di avvio non potrà essere antecedente al 1 giugno 2012 e verrà stabilita con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente.

La nuova legge prevede inoltre, che a partire dalla data di entrata in vigore della Manovra Bis (ovvero 17 settembre 2011) fino al 15 dicembre 2011, il MATTM svolga una verifica tecnica delle componenti software e hardware del sistema di tracciabilità al fine di implementare tecnologie di utilizzo più semplici rispetto a quelle prima previste e che si organizzino, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, dei test operativi al fine di verificare il funzionamento del Sistema.

E' poi prevista l'emanazione, entro 90 gg dall'entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto del MATTM di concerto con il Ministro per la Semplificazione Normativa, che individui specifiche tipologie di rifiuti a cui applicare, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, le procedure previste per i rifiuti non pericolosi. Tradotto in termini concreti, ciò dovrebbe comportare il fatto che alcuni produttori di rifiuti "non critici" - che, pur essendo pericolosi rientrino nella tipologia indicata dal decreto - sarebbero esonerati dall'obbligo di iscrizione al Sistri, potendo assolvere all'obbligo di tracciabilità con la tenuta dei registri di carico/scarico, i formulari e il Mud.

Altra importante novità, è stata introdotta per gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte dei sistemi di gestione regolati per legge (quali ad es. oli e grassi vegetali ed animali esausti, pile e accumulatori, rifiuti in polietilene, oli minerali esausti, i RAEE). Questi ultimi infatti, possono delegare gli adempimenti relativi al Sistri ai consorzi di recupero secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

Cessa inoltre l'effetto abrogativo delle disposizioni in un primo momento soppresse che, pertanto, si intendono reintrodotte nell'ordinamento e precisamente:

- Ⓢ Comma 1, Articolo 1, Legge 27 Dicembre 2006 n. 296
- Ⓢ Art. 14BIS, D.Lgs. 01.07.09 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 102/2009
- Ⓢ Comma 2, lettera a) dell'Art. 188BIS del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i
- Ⓢ Articolo 188TER del D.Lgs 03.06.2006 n. 152 e s.m.i.
- Ⓢ Articolo 260BIS del D.Lgs 03.06.2006 n. 152 e s.m.i.
- Ⓢ Comma 1, lettera b) dell'Articolo 16 del D.Lgs 03.12.2010 n. 205
- Ⓢ Art. 36 del D.Lgs 03.10.2010 n. 205 limitatamente al capoverso 'articolo 260 bis'
- Ⓢ Il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 17.12.2009 e s.m.i.
- Ⓢ Il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 52 del 18.02.2011

Per quanto concerne i risvolti penali della legge di conversione, la reintroduzione delle disposizioni in un primo momento abrogate dal d.l. n. 138/2011 comporta nuovamente la reviviscenza delle sanzioni previste dall' art. 258 T.U.A. nella versione vigente prima delle modifiche operate dal D.Lgs. 205/2010. Pertanto, per il periodo di sperimentazione del Sistri gli eventuali inadempimenti agli obblighi documentali (tenuta dei registri, formulari, comunicazione MUD) saranno sanzionati in base al vecchio art. 258. Nello stesso periodo restano congelati gli artt.190 e 193 del T.U.A. nella formulazione precedente al D.Lgs. 205/2010 con i rispettivi adempimenti previsti.

A seguito dell'entrata in operatività del Sistri si applicheranno le nuove sanzioni previste dal T.U.A. come modificato dal D. Lgs. 205/2010 e s.m.i. e in particolare, in caso di omessa iscrizione e versamento, si applicheranno le sanzioni nella misura del cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, e in quella del cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al riferito periodo.

Preme inoltre sottolineare come, assieme al Sistri tornerà pienamente operativo il d.lgs. 121/2011 che ha esteso la responsabilità amministrativa di enti e imprese a numerose infrazioni di carattere ambientale e introdotto importanti modifiche alla disciplina del Sistri, tra cui la novità concernente l'applicazione per quote della sanzione amministrativa pecuniaria comminabile in relazione alla commissione dei reati previsti dal T.U.A e in particolare dagli artt. 256 e ss. Una responsabilità questa che si configura come additiva a quella penale e personale dell'autore del reato.

In conclusione, pur prendendo atto dei contenuti migliorativi introdotti dalla L.148/2011, restano dubbi sulla non applicabilità del Sistri ai trasportatori esteri e sull'evanescente criterio dell'assenza "di specifiche caratteristiche di criticità ambientale" valido ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al Sistri anche per produttori di rifiuti pericolosi.

Inutile dire che, vi è già chi prevede un ulteriore slittamento dei termini. Tuttavia ulteriori provvedimenti in tal senso richiederebbero, d'ora in avanti, un iter più complesso perché la nuova scadenza, fissata per legge, potrebbe essere modificata solo da una norma di rango primario, non essendo immaginabile un ulteriore ricorso alla decretazione d'urgenza. Ma, dati i precedenti, fino al 9 febbraio 2012 agli operatori del settore non possiamo che consigliare di restare "sintonizzati" sul Canale Sistri. Tutto può ancora succedere.

Dott.ssa Roberta CULIERSI

Socio AIVA SGSL